

REGOLAMENTO SULLA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione tra i Cittadini e l'Amministrazione Comunale per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani, dando in particolare attuazione agli articoli 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra Cittadini e Amministrazione su sollecitazione dell'Amministrazione Comunale stessa. I cittadini attivi e responsabili non possono realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione pubblica dei beni.
3. L'Amministrazione Comunale riconosce che l'apporto dei cittadini attivi e responsabili contribuisce a stimolare in modo originale l'intervento dell'Amministrazione stessa e a qualificare la qualità della vita nella comunità locale. La collaborazione tra i Cittadini e l'Amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa, perché frutto di procedure partecipate.
4. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente Regolamento le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici".

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
 - a. **Beni comuni urbani:** i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti, per garantirne e migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
 - b. **Comune o Amministrazione:** il Comune di Druento nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
 - c. **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, anche di natura imprenditoriale, che si attivano, in forma volontaria e gratuita, per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento. I soggetti di natura imprenditoriale sono considerati cittadini attivi ai fini del presente regolamento, solo a condizione che non ricavano vantaggi economici diretti o indiretti;

- d. **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni urbani;
- e. **Cura:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani; può essere occasionale o continuativa;
- f. **Gestione condivisa:** programma di gestione responsabile e fruizione collettiva dei beni comuni urbani, temporaneo o continuativo nel tempo, ed inclusivo;
- g. **Rigenerazione:** interventi di recupero, trasformazione ed innovazione, applicati a beni comuni urbani, tramite processi di co-progettazione con l'Amministrazione Comunale;
- h. **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, immobili e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
- i. **Gruppo di lavoro** costituito da un rappresentante per ogni Settore del Comune, individuato sotto il profilo della competenza e della funzionalità dei processi, ai fini del presente Regolamento.
- j. **Logo Druento Beni Comuni:** l'Amministrazione Comunale adotta un logo "Druento – Beni comuni" che sarà impiegato nella comunicazione istituzionale, utilizzabile dai soggetti che sottoscriveranno i patti di collaborazione, nei limiti dell'attività condivisa;

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a. **Fiducia reciproca:** ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
 - b. **Pubblicità e trasparenza:** l'Amministrazione garantisce la massima diffusione delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
 - c. **Responsabilità:** l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
 - d. **Inclusività e apertura:** gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività;

- e. **Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni:** la collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
- f. **Sostenibilità:** l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici non determini impatti negativi sugli equilibri ambientali del territorio e sulla coesione sociale;
- g. **Proporzionalità e Precauzione:** l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti la portata degli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità, l'istruttoria e la consistenza degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi. Allo stesso modo le scelte sono guidate dall'applicazione del principio di precauzione, al fine di salvaguardare l'ambiente e la salute dei cittadini;
- h. **Prossimità e territorialità:** l'Amministrazione riconosce le comunità locali (definite sulla base di identità storicamente determinate e/o di progettualità in atto) come livello privilegiato per la definizione di patti di collaborazione per la cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 4 - I cittadini attivi

1. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, intesi quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, sono aperti a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione, fatta salva la competenza, la disponibilità e la sicurezza dell'esecuzione, così come attestati nella proposta di collaborazione.
2. I cittadini attivi possono svolgere interventi come singoli o attraverso le formazioni sociali stabilmente organizzate o meno.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, in primis il Rappresentante Legale, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale stessa, che assume l'impegno di svolgere gli interventi proposti.
4. Il Comune ammette, altresì, la partecipazione di singoli cittadini impegnati in qualche percorso di riparazione del danno nei confronti dell'Ente ai fini previsti dalla legge penale, ovvero quale misura alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dalla normativa in materia di lavoro di pubblica utilità.
5. Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono, altresì, costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può impiegare i giovani a tal fine selezionati secondo modalità concordate con i cittadini attivi, nonché possono essere ambiti di

valorizzazione di cittadini impegnati in percorsi di inclusione attiva progettati di concerto con i Servizi Socio-Sanitari.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a. gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
 - b. la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
 - c. le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d. le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e. l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
 - f. le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza;
 - g. le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - h. le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - i. le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
 - j. le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;

- k. l'affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto;
 - l. le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
 - m. le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
 - n. l'attività formativa eventualmente necessaria, anche ai sensi del d.lgs. 81/08, di cui dovrà essere destinatario il cittadino singolo o come partecipante dell'associazione.
3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad eventuali atti di mecenatismo.

Articolo 6 – Ambiti di intervento – Azioni previste nei patti di collaborazione

1. La collaborazione tra Amministrazione e cittadini attivi può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare nei seguenti ambiti:
 - a. la cura ordinaria occasionale o continuativa;
 - b. la gestione condivisa;
 - c. la rigenerazione.
2. Gli interventi sono finalizzati ad integrare o migliorare gli standards manutentivi garantiti dal Comune, a migliorare la fruibilità e qualità degli spazi pubblici. Gli interventi, inoltre, possono riguardare percorsi immateriali di valorizzazione culturale e sociale.
3. La collaborazione tra cittadini e Amministrazione può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
 - a. disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
 - b. attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
 - c. manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili e immobili.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 – Struttura organizzativa

1. I progetti di collaborazione che saranno attuati annualmente saranno elencati in specifica deliberazione della Giunta Comunale che ne definirà altresì l'esatto ambito, le modalità attuative e il finanziamento necessario.
2. Ciascun Dirigente, secondo le proprie competenze, cura l'istruttoria delle proposte. I Patti di collaborazione saranno oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale e saranno sottoscritti dai singoli Dirigenti competenti.
3. Un Gruppo di lavoro intersettoriale, comprendente le professionalità coinvolte a vario titolo nei Patti di collaborazione, avrà il compito di monitorare lo stato di attuazione del presente Regolamento.

Articolo 8 – Procedura per la gestione delle collaborazioni

1. Le procedure per la gestione delle collaborazioni sono descritte come segue:

Ciascun Settore del Comune competente è responsabile dell'emissione di avvisi pubblici conformi alla delibera di Giunta di cui all'articolo 7.

Al fine di favorire la diffusione di tali pratiche di cura ordinaria occasionali o continuative, il Comune pubblicizza sulla rete civica gli interventi realizzati.

CAPO III - FORME DI SOSTEGNO

Articolo 9 – Attrezzature e materiali di consumo

1. Il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali ed i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle attività. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività. Il Cittadino risponderà del materiale fornito e ne dovrà avere cura.
2. Il patto di collaborazione può prevedere la possibilità per il comodatario di cui al comma precedente di mettere temporaneamente i beni a disposizione di altri cittadini e formazioni sociali al fine di svolgere attività analoghe.
3. Il Comune favorisce il riuso dei beni di cui al precedente comma 2, fatte salve le garanzie di sicurezza.
4. Nel caso specifico della concessione in uso di attrezzature di lavoro, si applicherà quanto previsto dall'art.72 del d.lgs. 81/08, ovvero al momento della cessione, si attesterà il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.

Articolo 10 – Ruolo delle scuole

1. Il Comune promuove il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione, con lo scopo di valorizzare l'alleanza educativa tra genitori ed educatori radicata su valori e progetti condivisi.
2. I patti di collaborazione con Scuole e Università possono prevedere che l'impegno degli studenti in azioni di cura e di rigenerazione dei beni comuni venga valutato ai fini della maturazione di crediti curriculari.

Art. 11 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Nell'ambito dei Patti di Collaborazione è escluso che l'Amministrazione possa erogare compensi per prestazioni a singoli cittadini attivi.

Articolo 12 – Revoca del patto di collaborazione

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare unilateralmente il patto di collaborazione qualora siano intervenuti elementi riscontrati a carico dei cittadini attivi, oppure a carico dei beni affidati tali da giustificare tale provvedimento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano alcune fattispecie che possono dar adito al provvedimento di revoca:
 - inadeguatezza, sotto il profilo della competenza, del cittadino attivo rispetto all'oggetto del patto di collaborazione;
 - sussistenza di provvedimenti di interdizione o, comunque, di misure che escludano la capacità di collaborare con la Pubblica Amministrazione;
 - danni patrimoniali ai beni immobili;
 - esecuzione di attività non previste dal patto di collaborazione;
 - gravi eventi verificatisi nel corso dell'esecuzione, della gestione o delle opere.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 13 - Disposizioni transitorie

1. Le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento potranno essere valorizzate e ulteriormente disciplinate dai patti di collaborazione, nel rispetto delle presenti disposizioni.
2. Per controversie giudiziarie viene eletto il Foro di Torino